

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 57 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 61 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 3.7 del Relatore e relativo subemendamento</i>) | 78 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 79 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. C. 2656 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) | 71 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 71 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>) | 89 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 75 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 77 |
| AVVERTENZA | 77 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 14 giugno scorso, il relatore si era riservato di formulare la proposta di parere sul provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che il Ministero della salute ha integrato le proprie osservazioni sul provvedimento evidenziando che l'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) comporterà la cessazione dell'attività dell'omonimo Centro già istituito presso l'Age.n.a.s., anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello *screening* neonatale svolta da quest'ultimo e l'utilizzo delle relative risorse per la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Ritiene inoltre necessario, con riferimento alla gratuità della partecipazione al nuovo Centro di coordinamento, disposta dall'articolo 3, comma 3, che sia espressamente esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del medesimo Centro di coordinamento.

Fa presente che il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA.

Rileva che la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo *screening* neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013.

Conferma infine che la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo

1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3504 e abb.-A, approvato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito, dall'articolo 3, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), non appaiono sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento istituito dall'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, giacché all'atto dell'adeguamento dei LEA previsto dal presente provvedimento cesserà la sperimentazione dello *screening* neonatale effettuata dal Centro di coordinamento previsto a legislazione vigente;

appare necessario prevedere espressamente che l'Istituto superiore di sanità (ISS) svolgerà i compiti assegnati al Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, di cui all'articolo 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che ai componenti del predetto Centro di coordinamento non vengono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

appare necessario prevedere espressamente che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività relative alla predisposizione di un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA;

la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo *screening* neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013;

la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA;

all'articolo 6, comma 2, appare necessario riformulare la copertura finan-

ziaria posta a carico delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa recata dal medesimo comma 229, provvedendo conseguentemente all'espunzione dal comma 3 dell'articolo 6 della soppressione della citata autorizzazione legislativa di spesa;

al medesimo articolo 6, comma 2, appare altresì necessario, da un lato, precisare che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, decorrono dall'anno 2016, dall'altro introdurre un'apposita clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, prevedendo, in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, la riduzione delle spese correnti derivanti da fattori legislativi e da oneri di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute;

appare infine necessario al comma 3 dell'articolo 6 prevedere espressamente che, con la cessazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, cesseranno anche le attività del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali previsto dal medesimo comma 229,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 3 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: valutati in 25.715.000 euro annui aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata.

Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo 6 sostituire le parole da: cessa la sperimentazione fino alla fine con le seguenti: cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data 14 giugno 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala la seguente:

Gregori 6.10, che prevede che il Ministero della salute attui iniziative mirate e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie e sui relativi accertamenti diagnostici di cui al provvedimento in oggetto, nonché idonei programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici ginecologi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rondini 1.11, che è volta ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento alla prevenzione delle malattie congenite ereditarie. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gregori 6.1, che prevede che il Ministro della salute provveda ad aggiornare i LEA ogni due anni e comunque qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Gregori 6.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rondini 1.11, in quanto, in mancanza di relazione tecnica, non è possibile accertare che le attività da esso previste possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Gregori 6.1, che prevede un aggiornamento biennale dei LEA, con possibili effetti finanziari dei quali non si prevede alcuna forma di copertura finanziaria. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 6.1, 6.10, in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che le deputate Albini, Cinzia Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri e Murer sottoscrivono l'emendamento Cenni 2.12.

Passando quindi all'espressione del parere sul complesso delle proposte emendative presentate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.1, Marcon 1.2, Melilla 1.3 e Marcon 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 1.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*

2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Marcon 1.6, Melilla 1.7 e 1.8, Palese 1.38 e Marcon 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.37 nonché sull'emendamento Marchi 1.16, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cariello 1.11, Caso 1.12 e 1.13, Cariello 1.14, Pastorino 1.15, Caso 1.17, 1.27, 1.26, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28 e 1.29. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.30, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.36 e Cariello 1.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 1.32. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchi 1.33 e Marcon 1.34, a condizione che vengano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Caso 1.35 e Palese 1.40, nonché sugli emendamenti Marchi 2.1 e Palese 3.5, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), assumendo di conseguenza l'emendamento Palese 3.5, in caso di accoglimento della citata riformulazione, la nuova numerazione 2.16. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.13 e Marchi 2.2, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 2.3, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi

2.5, 2.7, 2.8, 2.6 e 2.4, nonché sugli emendamenti Caso 2.9 e Guidesi 2.10. Avverte, inoltre, che l'emendamento Palese 2.15 è stato ritirato dal presentatore. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 2.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Palese 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre formula un invito al ritiro sugli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palese 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 5.1 nonché sugli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03 e 5.04 e sull'emendamento Palese 6.1. Avverte, infine, che è stato presentato l'emendamento 3.7 del relatore (*vedi allegato 1*), del quale raccomanda l'approvazione, avente ad oggetto il tema relativo alle cosiddette clausole di salvaguardia, il cui testo è stato già posto in distribuzione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore, concordando anche sul testo delle riformulazioni proposte. Soffermandosi quindi su talune specifiche problematiche affrontate dalle proposte emendative presentate, con riferimento al tema degli strumenti finanziari derivati evidenzia che la riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30 è comunque finalizzata ad assicurare un maggior grado di trasparenza e di evidenza contabile alle operazioni connesse ai predetti strumenti finanziari, prevenendo che la seconda sezione del Documento di economia e finanza rechi informazioni anche sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. Os-

serva che la riformulazione in parola potrebbe essere estesa, qualora il presentatore ritenesse di accedervi, anche all'emendamento Pastorino 1.15, fermo rimanendo un invito al ritiro sul testo attuale della medesima proposta emendativa. Per quanto concerne invece l'emendamento Guidesi 2.3, osserva che il parere favorevole su di esso espresso deriva dal fatto che la proposta emendativa è volta a introdurre una maggiore appropriatezza lessicale nella disposizione della legge di contabilità che prevede i limiti di contenuto della nuova prima sezione della legge di bilancio, con la quale non devono essere disposte norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ovvero interventi di natura localistica o microsetoriale.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede se l'emendamento 3.7 del relatore sia accompagnato da una relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che l'emendamento 3.7 del relatore, concernente la questione delle cosiddette clausola di salvaguardia, è privo di relazione tecnica, in quanto essenzialmente volto ad introdurre un meccanismo tale da risolvere, limitatamente all'esercizio in corso, le problematiche derivanti dall'eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate dalle leggi. Passando quindi ad una sintetica illustrazione dei suoi contenuti maggiormente qualificanti, fa presente che la soluzione individuata dalla proposta emendativa in commento prevede che, in caso di scostamenti nell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero interessato mediante decreto da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Rileva inoltre che, nel caso in cui gli stanziamenti del Ministero interessato dovessero rivelarsi insufficienti rispetto al maggior onere oggetto di compensazione,

allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da sottoporre ugualmente al preventivo vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sottolinea, in particolare, come le procedure testé descritte per la compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso consistano esclusivamente in riduzioni di spesa già previste a legislazione vigente, escludendo *in toto* aumenti della pressione fiscale, ciò in coerenza con una precisa scelta di carattere politico che il Governo ha inteso perseguire. In tale quadro, rileva che – per quanto attiene alla compensazione, per gli esercizi successivi a quello in corso, degli effetti finanziari che eccedono le previsioni – rimane sostanzialmente ferma la soluzione già individuata a regime dalla proposta di legge in esame, che demanda la predetta compensazione alla legge di bilancio. Rileva inoltre che, dopo un ampio ed approfondito dibattito condotto anche presso le competenti sedi tecniche, non è stata ritenuta praticabile, sempre con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso, né la soluzione prefigurata dalla proposta di legge in esame, che prevede che con decreto ministeriale sia sospesa, sia pure temporaneamente, l'efficacia delle disposizioni legislative sottostanti lo sfioramento delle previsioni di spesa, in quanto affetta da possibili profili di dubbia costituzionalità, né quella recata da taluni emendamenti alla stessa proposta di legge presentati, volta alla costituzione di uno specifico fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa.

Francesco CARIELLO (M5S), nel lamentare il fatto che la discussione sulle cosiddette clausola di salvaguardia si è svolta quasi esclusivamente all'interno delle strutture tecniche del Governo ed ha coinvolto solo la maggioranza parlamentare, ritiene che la presentazione in seduta dell'emendamento 3.7 del relatore pone di fatto i componenti della Commissione

nella impossibilità di valutarne i contenuti e di predisporre conseguentemente eventuali subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel premettere che, qualora i gruppi lo richiedessero, potrà naturalmente essere convenuto un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa tuttavia presente che l'articolo 3, comma 1, lettera c), della proposta di legge in esame reca sul tema delle clausole di salvaguardia una soluzione più audace di quella contenuta nell'emendamento 3.7 a sua firma. Osserva come la soluzione originaria della proposta di legge consegue al dibattito svoltosi durante l'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio e prevede, nel caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procedura questa che, a suo giudizio, avrebbe consentito, per l'esercizio in corso, di intervenire con maggiore celerità ed efficacia. Come ricordato anche dal Viceministro Morando, rammenta inoltre come fosse stata ipotizzata anche una soluzione alternativa consistente nella costituzione di un apposito fondo di riserva per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni cui attingere in corso di esercizio, oggetto ad esempio degli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Ritiene tuttavia che la soluzione prospettata ora dall'emendamento a sua firma 3.7 rappresenti un ottimale punto di equilibrio ed il risultato di un notevole lavoro di approfondimento, anche sul piano tecnico, che a suo avviso consentirà comunque di introdurre un elemento di maggiore responsabilizzazione tanto del Governo, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, quanto delle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sugli schemi di decreto comportanti la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

Maino MARCHI (PD) ritiene che la soluzione individuata dall'emendamento 3.7 del relatore presenta diversi profili indubbiamente positivi. In primo luogo,

essa non prevede più il meccanismo della sospensione, sia pure temporanea, dell'efficacia delle disposizioni di legge alle quali è riconducibile lo scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. In secondo luogo, viene ora previsto un coinvolgimento maggiore del Governo nella sua collegialità. In terzo luogo, le Camere saranno chiamate ad una partecipazione attiva all'intera procedura, in quanto le competenti Commissioni parlamentari saranno tenute ad esprimere il parere sugli schemi di decreto recanti le riduzioni degli stanziamenti di bilancio. Infine, si introduce un elemento di maggiore responsabilizzazione dei Ministeri, che dovranno effettuare previsioni di spesa quanto più possibile attendibili, pena la riduzione, in caso di scostamenti, degli stanziamenti di bilancio iscritti nel rispettivo stato di previsione. Nel ribadire pertanto la valutazione positiva dell'emendamento 3.7 del relatore, annuncia il ritiro degli emendamenti a sua prima firma 3.2 e 3.1 volti, come in precedenza ricordato dal presidente Boccia, ad individuare una diversa soluzione alla questione relativa alle clausole di salvaguardia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 3.7, introducendo il nuovo comma 12-ter dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, non esclude comunque, qualora lo scostamento degli oneri non risulti compensabile nel corso dell'esercizio con le misure in precedenza illustrate, l'adozione di provvedimenti aventi forza di legge, anche a carattere di urgenza.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che si potrebbe eventualmente procedere all'accantonamento dell'emendamento 3.7 del relatore, onde verificare l'effettiva intenzione da parte dei gruppi di presentare ad esso subemendamenti, ferma restando la possibilità di intervenire sul testo della proposta di legge anche nel corso del successivo esame in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, conferma la piena disponibilità della

Presidenza a fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, fermo restando che nuove proposte emendative potranno essere comunque presentate nel corso del successivo esame in Assemblea.

Ciò posto, avverte che i subemendamenti debbono essere presentati entro un'ora, restando comunque inteso che, qualora il suddetto termine fosse già decorso prima della conclusione delle votazioni su tutti gli altri emendamenti, consentirà in ogni caso la presentazione di eventuali ulteriori subemendamenti fino alla conclusione delle predette votazioni.

La Commissione procede quindi all'esame delle proposte emendative presentate.

Vincenzo CASO (M5S) esprime rammarico per l'invito al ritiro sull'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a consentire l'accesso diretto da parte dei parlamentari alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 1.1, come sui successivi emendamenti di contenuto analogo vertenti sul medesimo oggetto, dal momento che, anche al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, il Governo intende completare entro il 2016 una nuova piattaforma informatica finalizzata a rendere possibile la consultazione dei dati di finanza pubblica in formato aperto ed elaborabile ad una platea di soggetti non limitata ai soli parlamentari.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come sin dall'inizio della presente legislatura ha avuto luogo presso le competenti sedi della Camera una discussione volta a consentire ai parlamentari di accedere direttamente alle banche dati di finanza pubblica, come peraltro già avviene, in parte, per i consiglieri regionali, allo scopo tra l'altro di poter acquisire l'esatta ca-

pienza di una pluralità di fondi iscritti nei bilanci pubblici. Ritiene quindi non del tutto persuasive le rassicurazioni fornite dal del Viceministro Morando, in quanto prive dei necessari elementi di dettaglio. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Caso 1.1.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le modalità di accesso alle banche dati di finanza pubblica perseguite dall'emendamento Caso risultano di fatto già contemplate dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concordando con le osservazioni da ultimo svolte dal Viceministro Morano, considera ultronee le specificazioni in materia di accesso alle banche dati che l'emendamento Caso 1.1 intende introdurre nel testo della proposta di legge.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al Vice-ministro Morando se l'accesso alla nuova piattaforma informatica dallo stesso richiamata sarà diretto ovvero se le informazioni saranno presentate in un formato già rielaborato.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che il concetto di *open data* presuppone il rispetto di requisiti ben determinati in tema di operabilità e di piena accessibilità. Manifesta inoltre la disponibilità ad accogliere, nel corso del successivo esame in Assemblea, un ordine del giorno che eventualmente impegni il Governo a completare entro il 2016 la piattaforma informatica secondo i criteri definiti dal concetto di *open data*.

Vincenzo CASO (M5S) ritira quindi l'emendamento a sua prima firma 1.1.

Giulio MARCON (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.2, raccomandandone l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento

Marcon 1.2, atteso che anche la Presidenza del Consiglio dei ministri rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, ai fini della consultazione delle banche dati relative alle informazioni attinenti la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che gli emendamenti Marcon 1.2 e Melilla 1.3 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Giulio MARCON (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, rivendicando l'esigenza che l'accessibilità alle banche dati in materia di finanza pubblica debba essere piena.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marcon 1.4.

Vincenzo CASO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, ma invita a considerare l'opportunità di introdurre comunque nel testo un richiamo al rispetto dei principi e degli standard internazionali in tema di usabilità, completezza e trasparenza, prevedendo altresì che i dati siano resi consultabili in forma aggregata e disaggregata.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il richiamo agli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale contenuto nella proposta di riformulazione dovrebbe già implicare il rispetto dei principi e degli standard cui ha fatto cenno il deputato Caso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal deputato Caso, dispone l'accantonamento dell'emendamento Caso 1.5, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni testé richiamate.

Giulio MARCON (SI-SEL), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.6 e gli emendamenti Melilla 1.7 e 1.8, dei quali è cofirmatario, sottolinea l'opportunità di

ridurre i termini per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Pur riconoscendo la necessità di prevedere un intervallo di tempo, per motivi tecnici, tra la delibera del Consiglio dei Ministri e la presentazione alle Camere del disegno di legge, ritiene che un periodo di 12 giorni sia eccessivo e creerebbe una situazione di squilibrio informativo tra il Governo, che avrebbe la possibilità di illustrare le misure contenute nel disegno di legge, rispetto ai membri delle Camere, che non avrebbero la possibilità di valutare in dettaglio le suddette misure.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che, per far fronte alla problematica evidenziata dall'onorevole Marcon, il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), che è volto ad anticipare il termine di trasmissione alle Camere del documento programmatico di bilancio, allineandolo a quello (15 ottobre) previsto per la presentazione di tale documento alla Commissione europea e all'Eurogruppo.

Invita poi l'onorevole Marcon e gli altri Commissari a considerare l'enorme impegno che graverà sull'Esecutivo, in particolare nel primo anno di entrata in vigore del provvedimento, per la redazione del nuovo disegno di legge di bilancio e, in particolare, i tempi tecnici necessari a trasporre nella seconda sezione del predetto disegno di legge i contenuti della prima sezione (sostanzialmente quelli attualmente recati dalla legge di stabilità). Evidenzia pertanto che l'invito al ritiro sulle proposte emendative volte ad anticipare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è motivato da questa considerazione, fermo restando che qualora fosse possibile il disegno di legge di bilancio potrebbe essere presentato anche prima della scadenza del termine di dodici giorni dalla delibera da parte del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 1.6 e Melilla 1.7 e 1.8.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'emendamento a sua firma 1.38.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.9.

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 1.37 e Marchi 1.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Cariello 1.10 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) propone di riconsiderare l'invito al ritiro espresso da relatore e Governo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, volto a sostituire, all'articolo 4, comma 1, il riferimento al regolamento (UE) n. 473/2013 con un più generale rinvio all'ordinamento dell'Unione europea, in modo tale che l'eventuale abrogazione di tale regolamento non renda necessario un aggiornamento del riferimento normativo. Evidenzia inoltre come una tecnica analoga sia stata adottata nella redazione della legge n. 243 del 2012.

Il Viceministro Enrico MORANDO, confermando l'invito al ritiro dell'emendamento Cariello 1.11, sottolinea l'opportunità di mantenere il riferimento all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 che individua espressamente nel 15 ottobre di ogni anno la data entro la quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in discussione non genererebbe alcun dubbio in ordine alla data entro la quale il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere trasmesso alle istituzioni europee ed inoltre eviterebbe la necessità di dover aggiornare il riferimento normativo in caso di un eventuale modifica della normativa dell'Unione europea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur confermando il parere contrario del Governo alla modifica proposta dall'onorevole Cariello, si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Cariello 1.11.

Vincenzo CASO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.12, segnala l'opportunità che nel Documento di economia e finanza gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica siano definiti almeno per un quinquennio, anziché per un triennio come attualmente previsto. Ricordando come tale questione sia stata sottoposta anche al Ministro Padoan nel corso dell'audizione svolta lo scorso 26 maggio, sottolinea come tale modifica consentirebbe di dare un respiro più ampio alla politica economica del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non essere contrario, in via di principio, a progetti di politica economica di maggior respiro, ma ritiene che in un sistema politico che, come l'attuale sistema italiano, non è in grado di garantire ai Governi una durata corrispondente alla durata della legislatura, la definizione di obiettivi su base quinquennale sia di norma eccessiva. Tuttavia ricorda che per il DEF di inizio legislatura la legislazione vigente già prevede una programmazione di carattere quinquennale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.12.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra l'emendamento Caso 1.13, diretto a sopprimere le disposizioni contenute nella proposta di legge volte a coordinare quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, relativamente agli obiettivi di finanza pubblica e alle misure per realizzarli contenuti nel DEF, con il principio dell'equilibrio di bilancio, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012. Ritiene che il richiamo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del provvedimento sia ridondante, in quanto nulla aggiunge a quanto già previsto dalla citata legge n. 243 del 2012. Al riguardo sottolinea come l'introduzione delle menzionate disposizioni rappresenti il motivo per il quale il proprio Gruppo, contrario all'obbligatorietà dell'equilibrio di bilancio, non ha ritenuto opportuno sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce l'importanza politica dell'inserimento nella legge n. 196 del 2009 di un richiamo alla legge n. 243 del 2012, che a sua volta attua quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale recepisce il nostro impegno in sede europea in relazione al pareggio strutturale di bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S), ribadendo la contrarietà politica del proprio Gruppo all'obiettivo di medio termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, sottolinea l'inutilità, dal punto di vista strettamente normativo, di tale richiamo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene che non sia possibile approvare una proposta di legge di contabilità che non tenga conto dell'introduzione nell'ordinamento, a livello costituzionale, del principio dell'equilibrio di bilancio.

Giulio MARCON (SI-SEL) propone di accantonare l'emendamento Caso 1.13 ai fini di una sua riformulazione, in modo tale da poter realizzare una sintesi tra le

diverse posizioni politiche e giungere a una più ampia condivisione del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, pur non essendo contrario alla proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Marcon, chiarisce che la disposizione, che non fa altro che richiamare quanto stabilito dalla Costituzione, rappresenta una delle basi sulle quali è costruito il provvedimento in esame e pertanto non può essere soppresa.

Francesco CARIELLO (M5S), citando il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, ricorda che l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato deve essere assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ripete che la Costituzione e la legge n. 243 del 2012, votata a maggioranza assoluta in attuazione del sesto comma del citato articolo 81, fissano il principio dell'equilibrio di bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea nuovamente come non sia necessario trasformare questo concetto anche nella legge di contabilità, che il provvedimento in esame è diretto a modificare.

Maino MARCHI (PD) osserva come la legge di contabilità non possa che essere coerente con i principi fissati dalla Costituzione e che quello che il Movimento 5 Stelle considera ridondante abbia in realtà un profondo significato politico, come chiaramente confermato anche dalla discussione che si è testé svolta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 1.13 e Cariello 1.14.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30, che potrebbe essere estesa anche all'emendamento Pa-

storino 1.15. A tal proposito evidenzia che i due emendamenti sono volti a introdurre una maggiore trasparenza ed evidenza contabile alle operazioni connesse agli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento ai rischi finanziari connessi alla loro assunzione. Al riguardo osserva che una valutazione del rischio finanziario non può essere effettuata a livello aggregato, ma esclusivamente con riferimento a ciascun contratto, mentre si potrebbe prevedere, come nella proposta di riformulazione, che nelle informazioni di dettaglio fornite nel DEF sia compresa anche l'indicazione del totale della spesa per interessi prevista nel bilancio dello Stato in relazione agli strumenti finanziari derivati.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.15 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorino 1.15 (*Nuova formulazione*) e Cariello 1.30 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). La Commissione respinge poi l'emendamento Caso 1.17.

Vincenzo CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.27, il quale, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.12, prevede che gli obiettivi programmatici devono essere indicati nel DEF per un periodo più ampio di quello attualmente previsto.

Maino MARCHI (PD) ricorda che la vigente legge di contabilità già prevede, quando possibile, come ad esempio per il settore previdenziale, che gli obiettivi del DEF si svolgano su un orizzonte più ampio di un triennio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.27 e 1.26.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che gli emendamenti da Caso 1.18 a Caso 1.25 sono tutti relativi all'introduzione dei vari indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nel DEF e potrebbero confluire, in caso di loro riformulazione, nella proposta di riformulazione relativa agli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33.

Vincenzo CASO (M5S) osserva che i citati emendamenti si riferiscono all'inserimento degli indicatori nel DEF e non in un apposito allegato, come previsto nella proposta di riformulazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33. Evidenzia inoltre che gli indicatori di benessere previsti dalle citate proposte emendative non necessitano di un periodo di sperimentazione in quanto sono già attualmente utilizzati, come ad esempio il *Better Life Index*. Pertanto, pur dichiarando la soddisfazione del proprio Gruppo per un'eventuale approvazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33, come risultanti dalla proposta di riformulazione del relatore, insiste per la votazione degli emendamenti del proprio Gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29 e 1.36 e Cariello 1.31. La Commissione approva quindi l'emendamento Palese 1.39 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Cariello 1.32.

Giulio MARCON (SI-SEL), accettando la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.34 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenzia che gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono già utilizzati da anni, in ambito nazionale ed internazionale. Esprime infine l'opportunità che del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile facciano parte anche rappresentanti della società civile, riser-

vandosi comunque di ritornare su tale tema nel corso della discussione in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.33 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marchion 1.34 (*Nuova formulazione*) e Marchi 1.33 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Caso 1.35 e l'emendamento Palese 1.40 (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.5, che assume la nuova numerazione di 2.16, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 2.1 (*Nuova formulazione*) e Palese 2.16 (*Nuova formulazione dell'em. 3.5*) (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 2.13 (*Nuova formulazione*) e Marchi 2.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.3 volto a evitare che nel corso dell'esame della manovra di finanza pubblica da parte del Parlamento vengano introdotte norme di natura localistica o microsettoriale, come è purtroppo spesso accaduto in anni recenti.

La Commissione approva l'emendamento Guidesi 2.3 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 2.5, 2.7, 2.8, 2.6, 2.4.

Vincenzo CASO (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sul suo emendamento 2.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 2.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.9, Guidesi 2.10, Cariello 2.11. Quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12 (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 3.3, come riformulato, nonché l'emendamento Palese 3.4 (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.6.

La Commissione approva l'emendamento Palese 3.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.2 e 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 5.1, gli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03, 5.04, nonché l'emendamento Palese 6.1 (*vedi allegato 2*).

Vincenzo CASO (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.5 a sua prima firma, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Caso 1.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che è stato presentato il subemendamento Caso 0.3.7.1 (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.3.7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Caso 0.3.7.1. ed approva l'emendamento 3.7 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.30.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

C. 2656 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore

professionale socio-sanitario e di pedagista. La Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi sul testo unificato elaborato dalla Commissione cultura, come risultante dalle modifiche da ultimo approvate nella seduta dell'8 giugno 2016. In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, le spese per i corsi intensivi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, possano trovare integrale copertura a carico dei frequentanti anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra tali risorse e i relativi oneri.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato aveva segnalato delle criticità con riferimento alla precedente versione del testo, mentre tali criticità sembrerebbero superate nel testo all'esame dell'Assemblea. Chiede tuttavia di rinviare l'espressione del parere, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e positivamente verificata

dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Rispondendo inoltre alla richiesta di chiarimenti del relatore di cui alla precedente seduta, fa presente che i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri.

Conferma che il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, all'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, all'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, all'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali.

Fa presente che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate.

Chiarisce che l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'approvazione della legge europea, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale.

Con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, conferma l'idoneità del meccanismo previsto che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi.

Conferma che la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, non determina riflessi negativi sulla attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua.

Assicura che gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economia, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito ai dati e alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura dell'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, fa presente che sono state prese in considerazione, con il codice ATECO 01.28.00, coltivazioni di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, le dichiarazioni IVA 2014.

Per quanto riguarda il rosmarino il basilico e la salvia, sono state considerate le operazioni imponibili al 4 per cento che risultano essere pari al 22 per cento del totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Per l'origano sono state considerate le operazioni ad aliquota ordinaria del 22 per cento che risultano essere pari al 13 per cento del totale operazioni imponibili verso consumatori finali. Per le piante allo stato vegetativo sono state considerate le operazioni imponibili al 10 per cento che risultano essere pari al 65 per cento delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Precisa che per la prima ipotesi si stima un lieve aumento di gettito, per la seconda e la terza fattispecie si stima una perdita di gettito, e che nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo.

Fa presente che l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, fa presente che il normale andamento del valore di cessione delle navi negli ultimi anni presenta una diminuzione negli importi rilevati all'atto della cessione delle navi, che il valore latente è comunque riferito al valore di mercato seppur al momento dell'adesione al regime di *tonnage tax*, che la normativa è limitata alle sole nuove adesioni. Ciò posto, appare

poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il sistema proposto non potrebbero emergere minusvalenze che sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze. Precisa inoltre, con riferimento alla regolarizzazione da parte delle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei cadetti, di cui ai commi da 6 a 10 del predetto articolo 24, che la sanzione del 50 per cento deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.

Rileva inoltre che le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, conferma che la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito.

Con riferimento all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime volte ad abrogare gli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, rileva che gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della legge n. 88 del 2001 e dalla successiva legge di rifinanziamento n. 80 del 2006, gravanti sul capitolo 1800 e sui piani gestionali 23, 24 e 25, sono stati completamente impegnati e pagati. I fondi previsti dall'articolo 1, comma 38, della legge n. 147 del 2013 per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali a favore delle imprese marittime di cui alla legge n. 88 del 2001 furono iscritti nel capitolo 1800 piano gestionale 23 del bilancio 2014 e non spesi a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che ha dichiarato tali « aiuti al funzionamento » incompatibili con il mercato comune. L'articolo 1, comma 634, della legge n. 208 del 2015 ha poi soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016 detta autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001. Pertanto, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali

erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune, non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionate in capo ai destinatari.

Per quanto riguarda i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, osserva – restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo – che, sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nell'anno 2014 risulta un totale di acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali pari a 19.461.541 euro, e che, ai fini della stima in oggetto, occorre considerare che i relativi proventi non vengono generalmente dichiarati dai raccoglitori occasionali, quindi non risultano soggetti ad imposizione fiscale. Ipotizzando che la metà dell'importo sopra riportato sia attribuibile a soggetti che, a seguito della modifica normativa in esame, iniziano un'attività confluendo nel regime forfetario dei minimi (quindi nello specifico con base imponibile pari al 67 per cento dei ricavi e aliquota pari al 5 per cento per i primi 5 anni) e che l'altra metà sia attribuibile ai raccoglitori occasionali (quindi con applicazione dell'aliquota del 23 per sui compensi ridotti del 22 per cento), si stima complessivamente un recupero di gettito di IRPEF di competenza annua pari a 2,06 milioni di euro. In considerazione dell'entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2017, con riferimento alle ritenute IRPEF, l'andamento in termini di cassa presenta maggiori entrate pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019. In merito invece agli effetti derivanti dalla variazione dell'aliquota IVA, fa presente che tali modifiche comportano, per i tartufi, il passaggio dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento. Precisa che sono state elaborate le dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, estraendo le attività 02.30.00 – Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, sono state poi considerate le operazioni imponibili ad aliquota normale (22 per cento) per un

totale di circa 2,1 milioni di euro. È stato successivamente elaborato il quadro VJ12 del modello Unico – Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti con un ammontare di 19,4 milioni di euro. Il totale imponibile è di 21,5 milioni di euro. Si è ipotizzato che del totale di tale ammontare, il 5 per cento vada al consumo finale, mentre il restante 95 per cento sia rappresentato da cessioni intermedie. Raddoppiando per prudenza l'imponibile al consumo finale e moltiplicando per il differenziale di aliquota (dal 22 per cento al 10 per cento) si avrà una perdita di gettito per l'erario di circa 260.000 euro. Per quanto riguarda l'ipotesi di modifica della disciplina IVA relativa agli acquisti dai raccoglitori occasionali di tartufi, rendendo detraibile l'IVA assolta su tali acquisti, si avrebbe una perdita di gettito di circa 4 milioni di euro. Pertanto la perdita di gettito stimata è di circa 4.260.000 euro (4.000.000 + 260.000) in ragione d'anno. Considerando complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Precisa inoltre che il commissario straordinario, a cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, volte al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, nel confermare che le assunzioni previste con le disposizioni in commento avverranno con il corrispondente incremento della dotazione della pianta organica della Consob nel numero massimo di 15 unità, osserva che la Consob ha stanziato le occorrenti risorse per le assunzioni in esame in considerazione del maggior carico di attività previsto a seguito dell'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie. A tal proposito si tenga conto che la dotazione organica della Consob,

prevista a legislazione vigente, è stata determinata in un contesto temporale in cui non esisteva l'Arbitro per le controversie finanziarie che, attesi i delicati compiti che dovrà espletare, assorbirà un numero consistente di personale. Per tali ragioni, ed al fine di non pregiudicare i livelli di vigilanza, per assicurare i quali era stata autorizzata una pianta organica che, alla luce dello sviluppo dei compiti affidati alla Consob, non è più adeguata alle nuove esigenze, è stato ritenuto necessario prevedere l'ampliamento della dotazione della pianta organica della Consob in misura pari al numero di dipendenti che sarà assunto per essere destinato al citato Arbitro per le controversie finanziarie della Consob. Sul punto ritiene opportuno evidenziare che il numero di personale da destinare a supporto dell'Arbitro per le controversie finanziarie è stato determinato tenendo conto dell'esperienza di Organismi analoghi, come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Banca d'Italia, che tratta annualmente circa 14/15 mila cause con una dotazione organica di circa 56 unità, che saranno incrementati con ulteriori 10 unità da impiegare nelle segreterie tecniche a supporto dell'ABF per effetto di un concorso da pochi mesi bandito. Pertanto, essendo prevedibile che l'Arbitro della Consob a regime tratterà circa 5 mila istanze avanzate dai risparmiatori e dagli investitori, il numero di 15 unità è adeguato a garantire l'assolvimento dei delicati compiti demandati agli uffici tecnici che operano a supporto del citato Arbitro. Conferma altresì che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi citati al fine di far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob. Pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 305.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari. Osserva che il provvedimento si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e che le disposizioni del provvedimento in esame sostituiscono in parte le norme in materia di dirigenza sanitaria prevista dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, delle quali è prevista l'espressa abrogazione da parte dell'articolo 9. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che

presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 8, concernenti l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dirigenziale, rileva preliminarmente che gli introiti derivanti dal versamento del contributo di 30 euro sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei. In proposito, la relazione tecnica afferma che le spese per il primo anno sono pari ad euro 100.000 (impianto delle procedure informatiche) e che per gli anni successivi il costo della gestione annuale è pari ad euro 17.000 euro. Ritiene che andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento in merito agli effetti di cassa che potrebbero derivare dal possibile disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi e l'impegno di spesa per l'implementazione dei sistemi informatici, che presumibilmente avverrà anticipatamente rispetto al pagamento del contributo da parte dei candidati.

Considera utile un ulteriore chiarimento in relazione agli oneri di gestione annuale per le spese informatiche che la relazione tecnica quantifica in 17.000 euro. Tale importo non sembrerebbe infatti comprendere altre voci di costo – oltre quelle, espressamente considerate, connesse alla informatizzazione dei sistemi – quali ad esempio le spese di personale e spese di carattere logistico. Osserva che tale chiarimento si rende necessario anche alla luce di quanto previsto dalla norma in base alla quale gli introiti derivanti dal contributo di 30 euro sono destinati alle spese necessarie non solo alla gestione dell'elenco di idonei ma anche per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive.

Non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione nazionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e che ai componenti non

sono corrisposti, per espressa previsione dell'articolo 8, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Circa l'articolo 2, riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

In ordine all'articolo 4, riguardante il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitario, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Con riferimento alle attività poste a carico della Commissione (procedure selettive, colloqui, acquisizione e gestione della documentazione cartacea o digitale, formazione degli elenchi anche eventualmente mediante data base informatizzato, eccetera), ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'effettiva possibilità per le Regioni di svolgere tali compiti con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente; ciò al fine di escludere aggravii di spesa che possano incidere sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dei predetti enti.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimenti del relatore in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

**EMENDAMENTO 3.7 DEL RELATORE E RELATIVO
SUBEMENDAMENTO**

ART. 3.

All'emendamento 3.7 del Relatore, al capoverso 12-bis, terzo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 3. 7. 1. Caso, Cariello, Castelli.

Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti

iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo. ».

3. 7. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « agli articoli 11, 21, 33 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 21, 33 e 35 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

1. 5. (Nuova formulazione) Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera m) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g) » e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

* **1. 37.** Palese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera m) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g) » e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

* **1. 16.** (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio con le seguenti: entro il medesimo termine.

1. 10. (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: « nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio »

sono sostituite dalle seguenti: « sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati ».

* **1. 15.** (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: « nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio » sono sostituite dalle seguenti: « sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati ».

* **1. 30.** (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. ».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre

2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF. ».

1. 39. Palese.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 10-bis, sostituire le parole da: In apposito allegato al DEF *fino a:* e sostenibile adottati a livello internazionale *con le seguenti:* In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

al capoverso 10-ter, sostituire le parole da: Con apposita relazione *fino a:* adottati a livello internazionale *con le seguenti:* Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES);

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma

10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **1. 33.** (Nuova formulazione) Marchi, Palestre, Librandi, Alberto Giorgetti, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

al capoverso 10-bis, sostituire le parole da: In apposito allegato al DEF *fino a:* e sostenibile adottati a livello internazionale *con le seguenti:* In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati

forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

al capoverso 10-ter, sostituire le parole da: Con apposita relazione *fino a:* adottati a livello internazionale *con le seguenti:* Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES);

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **1. 34.** (Nuova formulazione) Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della

stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche »;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso ».

1. 40. Palese.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « dopo il termine di scadenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo »;

4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « le nuove o maggiori spese » fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: « le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le auto-

rizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

*** 2. 1** (Nuova formulazione) Marchi, Palestre, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: « dopo il termine di scadenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo »;

4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « le nuove o maggiori spese » fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: « le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

*** 2. 16.** (Nuova formulazione dell'em. 3. 5.) Palestre.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppresa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b);

**** 2. 13.** (Nuova formulazione) Palestre.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

**** 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Marchi, Palestre, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.

2. 14. Palestre.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva ».

2. 12. Cenni, Albini, Cinzia Maria Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri, Murer.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter. »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81 della Costituzione »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

3. 3. *(Nuova formulazione)* Palestre.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis)* mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri ».

3. 4. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. ».

3. 6. (Nuova formulazione) Palese.

Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera f),

adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo. ».

3. 7. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

5. 1. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure di reinscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: « in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità. » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soprappreso capitolo ».

5. 05. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « nei limiti dei pertinenti stanziamenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle

leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. »;

b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: « , di tale piano viene data pubblicità. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica ».

5. 07. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1, commi 1, 3 e 4, » sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. ».

5. 08. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.

5. 01. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale » sono sostituite dalle seguenti: « con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale ».

5. 06. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 44-quater.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. ».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2

dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: « È vietato » fino alla fine dell'articolo sono soppresse.

5. 02. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in via telematica » sono inserite le parole: « e in formato elaborabile ».

5. 03. Palese.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

5. 04. Palese.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.*

6. 1. Palese.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**MODULARIO
P.C.M. - 330

Mod. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

c. p.e.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo - EconomiaAlla Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con
delega alle Politiche Europee
On. Sandro Gozi
Settore legislativoPresidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006205 P-4.20.11.2
del 15/06/2016

14243553

LORO SEDI

**OGGETTO: A.C. 3821 – “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015-2016”
Trasmissione relazione tecnica.**

Si trasmette l'aggiornamento della relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

13 GIU. 2016

1-3302

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.e.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Politiche europee

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro Sedi

OGGETTO: A.C. 3821. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, al provvedimento in oggetto indicato, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006144 A-4.20.12.2
del 14/06/2016



14227787

IL CAPO DELL'UFFICIO

10952



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

| |
|--|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze |
| 13 GIU. 2016 |
| Prot. n. <u>1-3295</u> |

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 13 GIU. 2016

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 50344
Prot. Entrata N. 47261
Allegati:
Risposta a nota del :

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: A.C. 3821 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015. Relazione Tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge europea 2015, trasmessa ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce positivamente verificata la relazione in esame.

jk

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0047261/2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria tecnica del Sottosegretario On. Gozi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

USSDPE 0002453 P-

del 25/05/2016

Roma, 11



14106781

Al **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Ufficio legislativo

e p.c. **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ufficio legislativo

LORO SEDI

Oggetto: AC 3821 – DDL “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”.
Aggiornamento della relazione tecnica

Al fine di integrare la relazione tecnica del disegno di legge in oggetto, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 8, della L. 196/2009, che ne prevede l'aggiornamento all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, si segnala quanto segue con riferimento alle disposizioni del disegno di legge europea 2015-2016 approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 10 maggio scorso.

Capo I – Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

L'articolo 1, recante “*Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”, come modificato dal Senato nel corso della prima lettura, introduce taluni obblighi di etichettatura a carico dei produttori di olio e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, rubricato “*Disposizioni relative all'etichettatura del miele*”, esonera espressamente i produttori di miele di altri Stati membri dall'obbligo di indicare analiticamente i Paesi di origine delle miscele di mieli. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, aggiunto in prima lettura, costituisce “*Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici*”. La norma, in particolare, prevede che allorché un dispositivo medico incorpori, come parte integrante, una sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale avente effetti sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo stesso, la verifica sulla qualità,

Prot: RGS 0047261/2016

sulla sicurezza e sull'utilità di quella sostanza debba essere effettuata sulla base di un'analisi rischi/benefici, anziché sulla base di un'analisi costi/benefici. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, rubricato "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele*", è stato aggiunto in prima lettura al fine di estendere al detergente liquido per bucato destinato ai consumatori la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 186/2011 per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II. – Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

L'articolo 5, recante "*Disposizioni relative alle Società Organismi di attestazione (SOA)*", prevede l'obbligo delle Società Organismi di Attestazione (SOA) di avere una sede qualsiasi nel territorio della Repubblica, non necessariamente la sede legale. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma di carattere ordinamentale.

L'articolo 6 in materia di tassazione delle vincite da gioco, come modificato dal Senato nel corso della prima lettura, prevede una totale esenzione da imposizione delle somme vinte presso case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), attualmente sottoposte ad aliquote progressive Irpef.

Ai fini della stima delle vincite realizzate all'estero è stato esaminato il Quadro RL – Altri Redditi – Unico Persone Fisiche presentato per l'anno di imposta 2013, nel quale sono riportati, al rigo 12, colonna 3, i redditi di diversa natura e tra questi figurano anche le vincite conseguite all'estero su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Dall'analisi sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro; prudenzialmente si ipotizza che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesti in una percentuale pari al 50% di tale ammontare complessivo, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro.

Ne deriva che l'importo di 6,8 milioni di euro si configura come la base imponibile sulla quale non si può più applicare l'attuale tassazione progressiva IRPEF.

In base al modello di microsimulazione Irpef si evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi si attesti intorno al 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, considerando un'aliquota marginale media Irpef del 32%, un'aliquota media addizionale regionale dell'1,5% e un'aliquota media addizionale comunale dello 0,57% (totale IRPEF + addizionali = 34,07%):

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| IRPEF | -3,81 | -2,18 | -2,18 |
| Addizionale regionale | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Addizionale comunale | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Totale | -3,96 | -2,32 | -2,32 |

Capo III. – Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Sezione I

L'articolo 7, recante "*Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte della*

Prot: RGS 0047261/2016

autorità centrale”, consente al Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità di avvalersi, nello svolgimento dei suoi compiti, dei servizi minorili della Amministrazione della giustizia, senza che da ciò derivino nuove attività rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta che i servizi minorili enunciati, fanno riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale e che le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l’espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica. I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Cap 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, recante “Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, ecc.”, la cui dotazione, a legislazione vigente, aggiornata al bilancio 2016/2018, è pari a 132.836 euro annui, per l’anno 2016, a 132.770 euro per l’anno 2017 e a 130.646 euro per l’anno 2018; e il Capitolo 2121 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo” che reca una dotazione per l’anno 2016 di 556.777, di euro 556.464 euro per l’anno 2017 e di 547.561 per il 2018.

L’articolo 8, introdotto nel corso della prima lettura, reca “*Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo*” di carattere procedimentale volte a chiarire che l’autorità che ha formato l’atto pubblico è anche l’unica autorità competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso in altri Stati membri dell’Unione europea. Nel caso in cui l’autorità che ha formato l’atto sia stata soppressa o sostituita, provvede l’autorità nominata in sua vece. Al riguardo si evidenzia che la norma presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali adempimenti, per altro di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 9 prevede “*Norme di adeguamento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori*”. Il **comma 1** mira a superare l’attuale e significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell’Unione Europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante le seguenti disposizioni: “Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.

La differenza sostanziale derivante dall’applicazione delle sopracitate disposizioni si manifesta sotto due profili. Il primo profilo fa riferimento alle tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il D.P.R. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che invece ricadono a loro volta nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 di cui nelle premesse, sia dall’articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri.

In particolare nel decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell’interessato che, al contrario, non sono previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il **comma 2** tende a superare l’analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori. Infatti l’articolo 25 della citata Convenzione da luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a

Prot: RGS 0047261/2016

spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 ha carattere meramente dispositivo in quanto chiarisce a chi va presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione), norma peraltro necessaria al fine di superare difformi interpretazioni fornite dai Consigli dei diversi distretti.

Da una analisi degli oneri attualmente sostenuti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, ciò comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio, che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa euro 162,00.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudenziale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 ($200 \times (784,00 + 162,00)$), con decorrenza anno 2016.

Si specifica, pertanto, che l'importo derivante dalla estensione dell'istituto richiamato è espressione di una stima sugli attuali casi di sottrazione, tenuto anche conto di una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007. La previsione dell'onere, tiene quindi già conto della possibile estensione dell'utilizzo del gratuito patrocinio da parte di una maggiore platea di interessati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui, si provvede a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferirà in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 10, rubricato "*Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri*", prevede, ai commi 1, 2 e 3, il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri anche prima del compimento del quattordicesimo anno di età. Da tali disposizioni, introdotte dal Senato in prima lettura, non derivano a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell'articolo 7 *vicies quater* del d.l. n. 7/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, i costi per la produzione del permesso di soggiorno elettronico e per la manutenzione

Prot: RGS 0047261/2016

necessaria all'esplicitamento dei servizi connessi, sono posti a carico dei richiedenti che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale (attualmente il DM 4 aprile 2006, in corso di aggiornamento).

Non incide sulla neutralità finanziaria della norma la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del DM 6 ottobre 2011, secondo cui i permessi di soggiorno rilasciati ai minori sono esentati dal pagamento del contributo, fissato con il medesimo decreto, per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si tratta infatti del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter del d.lgs. n. 286/1998 – le cui modalità di attuazione sono state stabilite con il citato DM del 6 ottobre 2011 – che è diverso dal costo di produzione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 7-*vicies quater* del citato decreto legge n. 7/2005.

Il versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, escluso per i minori, non è differenziato per il genitore a seconda dell'iscrizione o meno di figli minori: pertanto sotto tale profilo la previsione del rilascio di un autonomo e gratuito permesso al minore infraquattordicenne non determina neppure una minore entrata.

La nuova norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di produzione sono a carico dei richiedenti, e neppure minori entrate, in quanto non incide sulla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il **comma 4**, introdotto anch'esso in prima lettura, è volto invece a prevedere la copertura finanziaria, per il periodo compreso fra il 5 dicembre 2013 e l'entrata in vigore del presente articolo, dei costi derivanti dall'emissione del permesso di soggiorno individuale elettronico (c.d. PSE 380), introdotto in attuazione del Regolamento 380/2008, che modifica il Regolamento CE n. 1030/2002, anche per i minori infraquattordicenni.

Il citato regolamento, infatti, nel considerando 4), impone il rispetto del principio "*una persona – un documento*". Pertanto, già prima della concreta attuazione nell'ordinamento nazionale del citato principio, fu avviata nel dicembre 2013 una fase sperimentale di rilascio del nuovo permesso di soggiorno individuale per i minori. In particolare, al fine di agevolare i controlli di polizia correlati all'identificazione, anche in frontiera, fu emesso, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cd. "Allegato minori", recante i dati anagrafici del minore, che fungeva da appendice/allegato del permesso di soggiorno del genitore, sul quale il minore era iscritto ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TUI.

Tale prototipo, non prodotto su carta valori e non idoneo a costituire titolo di soggiorno, ha avuto un costo di euro 12,50 più IVA ad esemplare, pari ad un costo complessivo di euro 25,00 più IVA, in quanto rilasciato in duplice esemplare per ciascun minore infraquattordicenne, posto a carico del capitolo dello Stato 2188.

Si evidenzia che il suddetto prototipo è stato rilasciato gratuitamente ai sensi del citato articolo 31, comma 1, del TUI.

Dall'avvio, il 5 dicembre 2013, della fase sperimentale sino al 31 marzo 2016, sono stati emessi 511.837 PSE 380, di cui 108.497 a minori di 14 anni. Si stima, pertanto, che dall'attuazione della norma si determinerà un onere a carico della finanza pubblica di circa 3,3 mln di euro (IVA inclusa), per il presumibile rilascio di 130.000 PSE a soggetti minori di anni 14.

Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Capo III. – Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Sezione II

Con gli **articolo 11-16** è data attuazione alla direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, finalizzata a stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare, alle vittime di reato, l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. In termini pratici, a costoro viene attribuito il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il

Prot: RGS 0047261/2016

pregiudizio sofferto, indipendentemente dal luogo dell'Unione Europea (UE) in cui il reato è stato commesso.

Tale direttiva contribuisce a tale scopo, richiedendo agli Stati membri di prevedere, nella rispettiva legislazione nazionale, un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori anche istituendo un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere (possibilità di fare domanda di indennizzo nello Stato membro di residenza, ecc.).

Il sistema di indennizzo previsto dalla citata direttiva opera quando la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non punibile o non imputabile. Allo stato, il nostro ordinamento non contempla un sistema generalizzato di indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, esistendo soltanto diversi Fondi, istituiti ex lege, a fini indennitari-risarcitori solo per specifiche categorie di vittime di talune predeterminate fattispecie di reati.

Il provvedimento in esame, attuativo della Direttiva 2004/80/CE, prevede un indennizzo destinato a rimborsare le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell'articolo 583 del codice penale. Si prevede altresì di corrispondere un indennizzo per le ipotesi di violenza sessuale, ad esclusione dei casi di minore gravità, nonché per i reati che hanno causato la morte.

Ciò posto, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT inerenti le vittime di delitti intenzionali violenti, ad opera di ignoti, il numero totale risulta essere pari a 10.623, dato riferito all'anno 2012 (ipotesi di atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, ecc.).

Al riguardo occorre considerare che, il legislatore, fissa una serie di parametri che limitano al massimo le ipotesi di diritto all'indennizzo tra le quali, la prima, è quella di prevedere il diritto all'indennizzo esclusivamente in favore di vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati se più favorevoli.

Tali ipotesi, destinate alla refusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, sono ulteriormente vincolate alle condizioni per l'accesso all'indennizzo dove si prevede che la vittima sia titolare di un reddito annuo non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, il mancato colpevole concorso nella commissione dello stesso, l'inesistenza di una condanna con sentenza definitiva ovvero di un procedimento penale e che la vittima non abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati.

Si può ragionevolmente supporre che le ipotesi sopra descritte, diano luogo ad un abbattimento consistente di coloro che potranno accedere all'indennizzo, in quanto le condizioni necessarie dovranno essere tutte presenti al momento della richiesta.

Ulteriori ipotesi limitative alla richiesta di indennizzo, vengono poi previste relativamente alle modalità di presentazione della domanda, in quanto la stessa deve essere obbligatoriamente presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio o dall'ultimo atto della azione esecutiva infruttuosamente esperita, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni mediche attestanti le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie ricevute. Tali previsioni portano ad un ulteriore abbattimento della percentuale di aventi diritto all'indennizzo.

Una ulteriore limitazione al numero annuo di indennizzi agli aventi diritto riguarda la disponibilità finanziaria del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" già istituito presso il Ministero dell'interno. Le norme consentono comunque di soddisfare gli aventi diritto rimasti esclusi, anche per quote residuali, con conseguente rinvio alle risorse del Fondo rese disponibili negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. Nella stima va, altresì, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alle procedure istruttorie ed alle verifiche delle condizioni necessarie per l'accesso al Fondo.

Prot: RGS 0047261/2016

In conclusione, da quanto sopra esposto, considerati i casi elencati di coloro i quali potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, il numero delle persone offese ad opera di ignoti che potranno beneficiare dello stesso, può essere prudenzialmente stimato in circa 326 in ragione d'anno, cui sono da aggiungere, sempre ai fini prudenziali, un egual numero di beneficiari vittime di reati intenzionali violenti commessi da autori noti, per un totale di 652 beneficiari annui.

Ciò premesso:

L'articolo 11, recante "*Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti*", prevede il diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste. L'indennizzo è elargito ai fini del ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio. Gli importi dell'indennizzo, nei limiti della disponibilità del "Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto, si fornisce il seguente schema, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 30 beneficiari (in caso di omicidio) = € 210.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00 per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

Nel caso in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto delle limitazioni all'accesso all'indennizzo sopra evidenziate, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 30 beneficiari (in caso di omicidio) = € 210.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00, per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 2.596.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 2.600.000,00 all'anno.

L'articolo 12, rubricato "*Condizioni per l'accesso all'indennizzo*", disciplina le condizioni necessarie alla corresponsione dell'indennizzo, individuate nella infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, nel mancato colpevole concorso alla commissione del reato, nella inesistenza di una condanna con sentenza definitiva ovvero di un procedimento penale e che la vittima non abbia percepito per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

L'articolo 13, recante "*Domanda di indennizzo*", prevede le modalità di presentazione della domanda nonché la documentazione posta a corredo a pena di inammissibilità. Si prevede che la domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto della azione esecutiva infruttuosamente esperita.

L'articolo 14, rubricato "*Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime*", prevede l'estensione del Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e

Prot: RGS 0047261/2016

dell'usura anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, assumendo la nuova denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

L'indennizzo può essere corrisposto nell'ambito delle disponibilità finanziarie annue del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" già istituito presso il Ministero dell'interno, alimentato, altresì, da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, alla vittima in possesso dei requisiti previsti.

L'articolo 15, recante "Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44", prevede l'introduzione di modifiche necessarie ad integrare le previsioni di utilizzo del Fondo in considerazione dell'estensione del suo utilizzo anche in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 16, rubricato "Disposizioni finanziarie", autorizza la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione delle disposizioni relative al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti". Alla spesa si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tale scopo sono introdotte le necessarie modificazioni alle disposizioni che prevedono l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli Enti di area vasta, da assegnare all'amministrazione giudiziaria.

In particolare, considerato che la stima degli oneri per ciascuna unità di personale in mobilità ammonta mediamente ad euro 46.000 in ragione d'anno, la copertura necessaria al finanziamento del provvedimento in esame viene garantita attraverso la riduzione del numero delle unità previste all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, che passa da un contingente massimo di 2000 unità ad un contingente massimo di 1943 unità, di cui 943 da inquadrare nell'anno 2016 e 1000 nell'anno 2017.

Si provvede, altresì, alla modifica della norma di copertura finanziaria prevista all'articolo 22, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83.

| | | |
|---|-------------|------------------|
| <i>Onere annuo pro-capite (comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato)</i> | <i>Euro</i> | <i>46.000</i> |
| <i>Riduzione delle unità da acquisire (da 2000 a 1943 = 57 unità)</i> | <i>n.</i> | <i>57</i> |
| <i>Minori esigenze di spesa (57x46.000)</i> | <i>Euro</i> | <i>2.622.000</i> |

Capo IV. – Disposizioni in materia di trasporti

L'articolo 17, recante "Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria", consente di iscrivere nel registro internazionale italiano le navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

Prot: RGS 0047261/2016

Come esplicitato dalle modifiche introdotte in prima lettura al comma 4, l'Agenzia provvederà agli adempimenti scaturenti dalla presente disposizione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate ad eventi mai sanzionati antecedentemente.

Capo V – Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti

L'articolo 19 modifica gli articoli 8 e 18 del Testo Unico delle Leggi sulle Tasse automobilistiche (D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di abolire l'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati Membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Considerato il numero limitato di soggetti interessati all'agevolazione, l'articolo in esame determina una perdita di gettito valutata come assolutamente trascurabile.

L'articolo 20 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, esenta gli autotrasportatori albanesi dal pagamento dei diritti fissi e della tassa di circolazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 e dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973.

Sulla base dei dati (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) risultanti dalle dichiarazioni dell'anno 2011, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania, la perdita di gettito derivante dal provvedimento è valutata in 3.398.072,52 euro su base annua.

Alla relativa copertura si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione e all'origano.

In particolare la norma prevede:

- il passaggio dell'aliquota Iva dal 4% al 5% per basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione;
- il passaggio dell'aliquota Iva dal 10% al 5% per le piante allo stato vegetativo;
- il passaggio dell'aliquota Iva dal 22% al 5% per l'origano a rametti o sgranato.

Nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso ricentranti nell'onere indicato nel secondo comma dell'art. 21 (135.000 euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012).

Per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione le dichiarazioni Iva 2014 con il codice ATECO 01.28.00, coltivazioni di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche.

Per quanto riguarda il rosmarino il basilico e la salvia, sono state considerate le operazioni imponibili al 4% che risultano essere pari al 22% del totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali.

Per l'origano sono state considerate le operazioni ad aliquota ordinaria del 22% (che sono il 13% del totale operazioni imponibili), verso consumatori finali.

Per le piante allo stato vegetativo sono state considerate le operazioni imponibili al 10% le quali risultano essere il 65% delle operazioni imponibili verso consumatori finali.

Per la prima ipotesi si stima un lieve aumento di gettito, per la seconda e la terza fattispecie si stima una perdita di gettito.

Prot: RGS 0047261/2016

L'articolo 22 comporta l'innalzamento dal 4% al 10 % dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. "preparati per risotti". La disposizione genera un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,4 milioni di euro.

Per analizzare i preparati a base di riso, è stato preso in considerazione il peso che i piatti pronti hanno nel paniere ISTAT all'interno del gruppo dei prodotti alimentari (circa il 32%), tale peso è stato poi applicato alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie e si è ipotizzato che la metà fosse preparato per risotto.

$505,528 \text{ MLN} \times 32,24\% / 2 = 74,075 \text{ Milioni di Euro}$

A tale importo è stato applicato un aumento di 6 punti percentuali di aliquota.

$74,075 \times 0,06 = 4,4 \text{ Milioni di Euro}$

Da tali importi risulta il seguente maggior gettito (in milioni di euro):

| | 2016 | 2017 | A decorrere dal 2018 |
|----------------------------|------------|------------|----------------------|
| Maggior gettito IVA | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

L'articolo 23, recante "*Disposizioni in materia di consorzi agrari.*", innalza dal 40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione, al fine di sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul piano del trattamento fiscale i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente – diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) – devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale.

La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma.

Le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo di:

- incrementare la quota assoggettata a tassazione ordinaria, per i consorzi agrari, dall'attuale 40% al 50%;
- attivare costantemente un sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore dei consorzi agrari, così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell'importo complessivo del regime "*de minimis*";

Si specifica che la normativa fiscale prevede l'ulteriore tassazione del 3% sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

L'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile obbliga tutte le cooperative a destinare a "riserva legale indivisibile" almeno il 30% degli utili netti annuali.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), stabilisce che è soggetta a tassazione la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva legale indivisibile nella misura minima sopra ricordata.

In conclusione, l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, nella versione che risulterà a seguito della modifica proposta per i consorzi agrari, assoggetterà a tassazione la quota del 53% degli utili netti annuali.

Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio sopra descritto.

L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (in prosieguo: "regime di tonnage tax" o "tonnage tax") disciplinato dal capo III del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

Prot: RGS 0047261/2016

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito: "TUIR"), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi da 1 a 10 assumono essenzialmente carattere antielusivo.

La prima modifica, definita al **comma 1, lettera a)**, riguarda l'articolo 157 del DPR n. 917/1986, relativo ai "limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia". La novella, prevedendo un tempo minimo di cinque anni per esercitare di nuovo l'opzione alla Tonnage Tax in caso di uscita prima della scadenza dei 10 anni della durata ordinaria del regime, intende estendere il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal suddetto regime e la possibilità di esservi riammessi. Rispetto alla vigente normativa, tale disposizione in sostanza, produce conseguenze a partire dalle decadenze verificatesi dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto, solo se la causa di decadenza ha luogo dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime. Circa gli effetti sul gettito, non potendo procedere a puntuali stime di impatto, stante la finalità meramente antielusiva della misura, si indicano generici effetti positivi sull'erario.

Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicheranno soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le società decadute antecedentemente continueranno a valere le regole stabilite nella versione vigente anteriormente alla modifica del presente decreto.

Una ulteriore modifica, prevista dal **comma 1, lettera b)**, riguarda la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di una nave soggetta al regime di Tonnage Tax.

Rispetto alla vigente normativa non si hanno variazioni con riferimento a navi acquistate durante il periodo di vigenza dell'opzione, in quanto continuano ad essere escluse espressamente, in caso di cessione, le minus/plusvalenze dal concorso alla formazione del reddito di impresa, in quanto tale elemento è compreso nella determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. Al contrario, con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regime di determinazione delle minus/plusvalenze verrà modificato nel caso venga ceduta una nave, in regime di Tonnage Tax, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso al regime. In tale caso il nuovo articolo 158 del TUIR dispone che la plusvalenza sia da determinarsi come il minore importo tra la "plusvalenza latente lorda", data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione al regime, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave, calcolata come differenza tra prezzo di realizzo e costo non ammortizzato calcolato secondo le disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione, comunque non inferiore alla plusvalenza netta (ovvero la differenza, non negativa, tra plusvalenza lorda e la somma dei redditi forfetari della nave del periodo di opzione).

Pertanto la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR ed il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2005.

In definitiva, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, ad essere soggetta a tassazione sarà la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non potrà, in tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Ciò in sostanza comporta che non possano emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell'opzione.

Come detto, le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicheranno soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tale fine non costituirà un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Prot: RGS 0047261/2016

Per quanto riguarda i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4 stabilisce che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (o di navi che costituiscano almeno l'80% del complesso aziendale) già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax, vale a dire la cd plusvalenza realizzata prima illustrata. Come già segnalato, tale modalità di definizione determinerà l'azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo potrebbe comportare un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.

Infine, il comma 5 stabilisce l'invarianza delle disposizioni di calcolo delle minus/plusvalenze, rispetto a quelle attualmente vigenti, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione in periodi antecedenti all'approvazione del presente decreto.

In definitiva, gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile puntuale determinazione considerata la natura straordinaria delle operazioni di cessione delle navi e la coesistenza di tre diversi regimi di determinazione delle minus/plusvalenze, in special modo negli anni immediatamente prossimi alla approvazione del presente decreto; vale a dire che vi saranno società marittime che hanno già aderito al regime e continueranno ad applicarsi le attuali regole fino alla scadenza del decennio di opzione, altre che hanno già aderito e che alla scadenza ormai prossima rinnoveranno l'opzione e per le quali varrà la modalità di definizione della plusvalenza realizzata, ed infine le società marittime che opereranno per la prima volta (o ri-opereranno dopo una interruzione) al regime Tonnage e per le quali vigerà il sistema di calcolo fondato sul confronto tra la plusvalenza latente e quella realizzata.

Dall'analisi dei dati della serie storica delle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali, per anni di imposta dal 2005 al 2103, quest'ultimo provvisorio, risulta un numero di società aderenti al regime nell'ordine di 40 soggetti nel 2015 fino ad un numero di circa 90, rimasto sostanzialmente costante dall'anno di imposta 2008.

Dai dati esposti si evince che circa il 45% dei soggetti avrà l'opportunità di rinnovare l'opzione in scadenza già dalla prossima annualità d'imposta, mentre, mediamente, i restanti dovranno decidere se rinnovare l'opzione entro i prossimi tre anni. Nei confronti di questi ultimi non si rilevano effetti di sorta per l'erario continuando essi d applicarsi il regime vigente fino alla prossima eventuale opzione.

L'osservazione dei dati dichiarati ha evidenziato, come prevedibile, data la natura delle operazioni in questione, un andamento non costante tra plusvalenze e minusvalenze, con una prevalenza significativa, soprattutto nell'ultimo triennio, delle minusvalenze sulle prime. Pertanto in considerazione della nuova modalità di calcolo delle plusvalenze, la quale non ammette l'emersione di minusvalenze, si dovrebbe osservare una propensione all'aumento della base imponibile e quindi un aumento di gettito per l'erario.

Infine, con riferimento alla categoria dei futuri nuovi aderenti alla Tonnage tax, tenendo presente che i maggiori operatori del settore dei trasporti marittimi hanno già effettuato l'opzione per il vigente regime e quindi ricadono nella precedente analisi, è presumibile che non si abbiano ulteriori significativi effetti, seppur anch'essi classificabili come positivi, essendo la nuova normativa orientata a contrapporsi a pratiche elusive.

Pertanto in definitiva, mantenendo un profilo prudenziale per la stima, non si ascrivono a favore dell'erario i pur positivi potenziali effetti segnalati.

L'articolo è stato modificato nel corso della prima lettura con l'aggiunta dei **commi da 11 a 15**, recanti *delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime*". La materia ricomprende, in particolare, sia la disciplina fiscale relativa alla tonnage tax sia quella prevista dall'art. 4 della L. 30/1998, che dispone un credito di imposta agli armatori che utilizzano navi iscritte al registro internazionale. Tali agevolazioni

Prot: RGS 0047261/2016

concorrono con quelle previdenziali e contributive previste dall'art. 6 della Legge n. 30/98 anch'esse applicabili a navi iscritte nel registro internazionale.

In sede di riordino si procederà altresì alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la fruizione dei benefici previsti da parte delle imprese e dei lavoratori di settore.

Il **comma 12** individua i principi e i criteri generali che dovranno presiedere l'esercizio del potere delegato dell'esecutivo. In particolare, la lettera b) del citato comma dispone la limitazione dei benefici fiscali e contributivi attualmente attribuiti ai lavoratori marittimi, ai sensi degli articoli 4 e 6 della L. 30/1998, esclusivamente a favore delle imprese che imbarcano personale italiano o comunitario. In sede di attuazione occorrerà, altresì, tener presente la previsione del cumulo di tutte le misure di vantaggio che dovranno comunque essere complessivamente contenute entro i limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Allo stato attuale la delega non comporta oneri, ma, data la complessità della materia trattata, non è possibile escludere in maniera assoluta che il decreto legislativo possa comportare nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno. All'evenienza, si fa presente che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, il comma 15 della norma in esame prevede che il decreto legislativo di attuazione delle presente delega entrerà in vigore solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 25, recante "*Attuazione della Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sull'uso dell'informatica nel settore doganale*", designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

L'articolo 26, recante "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi*", recepisce nell'ordinamento italiano le recenti modifiche apportate alla direttiva 2011/96/UE del Consiglio (cd. Direttiva madre-figlia).

La normativa vigente, al fine di evitare operazioni di arbitraggio fiscale, capaci di generare situazioni di doppia non imposizione mediante l'utilizzo di strumenti finanziari ibridi (cd. *hybrid financial instrument*), considera "utile" le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione a risultati economici della società emittente, sempreché le remunerazioni stesse siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante nel Paese di residenza di quest'ultimo.

Possono quindi verificarsi casi di doppia imposizione quando la remunerazione del socio o comunque del soggetto che ne abbia diritto è solo in parte costituita da utili.

Al fine di recepire il dettato comunitario, l'articolo modifica le disposizioni interne estendendo il regime sopra evidenziato anche alle remunerazioni miste, ossia solo parzialmente costituita da una partecipazione ai risultati economici dell'emittente, erogate sia nell'ambito di gruppi europei sia nell'ambito di gruppi nazionali per evitare di discriminare questi ultimi rispetto ai primi.

In particolare il comma 1 stabilisce che, con riferimento alle società che si qualificano per l'applicazione della Direttiva cd. madre-figlia, sia nel caso di remunerazioni di titoli e di strumenti finanziari cd. ibridi emessi da soggetti residenti sia nel caso di remunerazioni di partecipazioni al capitale o al patrimonio e dei strumenti finanziari sopra citati emessi da società non residenti, tali remunerazioni non concorrono, in quanto escluse, a formare il reddito di esercizio in cui sono percepite, limitatamente alla quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. Il comma 2, inoltre, riconosce la stessa disciplina prevista dall'art. 89 del Tuir

Prot: RGS 0047261/2016

per le remunerazioni “ibride” in entrata a quelle erogate da società “figlie” italiane a società “madri” residenti nell’UE.

Dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione, sostanzialmente, non determini effetti di gettito. Infatti va considerato che l’ambito di applicazione della normativa è comunque quello molto stringente di applicazione della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio (cd. “madre-figlia”), e trova applicazione solo con riferimento alle società che si qualificano per l’applicazione della Direttiva cd. madre-figlia e, dunque, aventi i requisiti indicati nello stesso comma 3-bis e nel comma 3-ter dell’art. 89 del TUIR.

In conclusione, pur non disponendo di puntuali informazioni al riguardo, si ritiene che le fattispecie interessate siano estremamente limitate e marginali e che le finalità dell’intervento siano da ricercarsi esclusivamente oltre che nell’obbligo di recepimento stabilito dalla direttiva, nella necessità ordinamentale di disciplinare in maniera organica tutte le fattispecie rinvenibili nei rapporti tra società dello stesso gruppo, anche quelle meno rilevanti come nel caso specifico.

L’articolo 27, recante “*Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime*”, aggiunto nel corso della prima lettura, abroga gli articoli 2 e 3 della legge n. 88/2011 che hanno istituito in favore delle imprese amatoriali un regime di aiuti di Stato, dando loro la possibilità di ottenere un credito d’imposta per gli investimenti realizzati, nonché un abbattimento del tasso di interesse sempre per prestiti concessi con finalità di investimento.

La norma, finalizzata alla chiusura della procedura di aiuti di Stato SA 38919 nell’ambito della quale la Commissione europea ha contestato il fatto che tale regime di aiuti dovesse cessare al 31 dicembre 2000, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 28 recepisce nell’ordinamento italiano le recenti modifiche apportate dalla direttiva 2015/2060/UE, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame abroga il D.Lgs. n. 84/2005 di attuazione della direttiva 2003/48/CE, la quale prevede l’obbligo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui redditi da risparmio privati, per consentire che i pagamenti di interessi effettuati in uno Stato membro a residenti di altri Stati membri fossero soggetti a imposta conformemente alla legislazione dello Stato di residenza fiscale.

L’abrogazione della direttiva fa seguito a un rafforzamento delle misure volte a prevenire l’evasione fiscale e mira a completare il percorso di entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2016, della direttiva 2014/107/UE la quale amplia la portata dello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le amministrazioni fiscali includendo gli interessi, i dividendi e altri tipi di redditi.

I commi 2 e 3, inoltre, tendono a precisare che la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione contenuta negli articoli 1, commi 1, 3 e 6 del citato decreto n. 84/2005 continua ad applicarsi per la comunicazione delle informazioni relative al 2015.

I commi 4 e 5 fanno riferimento agli obblighi dell’Agenzia delle entrate rispettivamente di scambiare informazioni e di rilasciare certificati a richiesta del beneficiario effettivo residente in Italia per consentire a quest’ultimo di chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla.

Il comma 6, infine, conferma l’applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 84/2005 allo scopo di eliminare la doppia imposizione che può derivare dall’applicazione della suddetta ritenuta alla fonte.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale e chiarificatorio.

Frot: RGS 0047261/2016

L'articolo 29, recante “*Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi*”, interviene sulle modalità di imposizione fiscale dei raccoglitori occasionali di tartufi. La norma dispone che le imprese acquirenti applichino ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’IVA, in relazione alle cessioni di tali prodotti, una ritenuta a titolo di imposta pari all’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, quindi pari al 23%. L’ammontare dei corrispettivi pagati deve essere ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nell’anno 2014 risulta un totale di acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali pari a 19.461.541 euro.

Ai fini della presente stima occorre considerare che i relativi proventi non vengono generalmente dichiarati dai raccoglitori occasionali, quindi non risultano soggetti ad imposizione fiscale. Ipotizzando che la metà dell’importo sopra riportato sia attribuibile a soggetti che, a seguito della modifica normativa in esame, iniziano un’attività confluendo nel regime forfetario dei minimi (quindi nello specifico con base imponibile pari al 67% dei ricavi e aliquota pari al 5% per i primi 5 anni) e che l’altra metà sia attribuibile ai raccoglitori occasionali (quindi con applicazione dell’aliquota del 23% sui compensi ridotti del 22%), si stima complessivamente un recupero di gettito di IRPEF di competenza annua pari a 2,06 milioni di euro.

In considerazione dell’entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2017, con riferimento alle ritenute IRPEF, l’andamento in termini di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|-------|-------|-------|
| IRPEF | +1,60 | +2,30 | +2,06 |

Il **comma 2, capoverso “art. 25 quater, comma 3”**, prevede inoltre che la Tabella A parte III, del D.P.R. n. 633/72 venga modificata inserendo il numero 20 bis) e sopprimendo le parole “esclusi i tartufi” sia al numero 21) che al numero 70) della stessa.

Tali modifiche comportano, per i tartufi, il passaggio dall’aliquota IVA ordinaria del 22% a quella ridotta del 10%.

Sono state elaborate le dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, estraendo le attività 02.30.00 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, sono state poi considerate le operazioni imponibili ad aliquota normale (22%) per un totale di circa 2,1 Milioni di Euro.

E’ stato successivamente elaborato il quadro VJ12 del modello Unico - Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti con un ammontare di 19,4 Milioni di Euro. Il totale imponibile è di 21,5 milioni di euro.

Si è ipotizzato che del totale di tale ammontare, il 5% vada al consumo finale, mentre il restante 95% sia rappresentato da cessioni intermedie. Raddoppiando per prudenza l’imponibile al consumo finale e moltiplicando per il differenziale di aliquota (dal 22% al 10%) si avrà una perdita di gettito per l’erario di circa 260.000 Euro, (21,5 mln X 5% X 2 X 12%)

Per quanto riguarda l’ipotesi di modifica della disciplina IVA relativa agli acquisti dai raccoglitori occasionali di tartufi, rendendo detraibile l’IVA assolta su tali acquisti, si avrebbe una perdita di gettito di circa 4 Milioni di Euro (Quadro VJ12 Imposta Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti – Ammontare).

La perdita di gettito stimata è di circa 4.260.000 euro (4.000.000 + 260.000) in ragione d’anno.

Considerando complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano i seguenti effetti di gettito:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|-------|-------|-------|
| IVA | -4,26 | -4,26 | -4,26 |
| IRPEF | +1,60 | +2,30 | +2,06 |
| TOTALE | -2,66 | -1,96 | -2,20 |

Prot: RGS 0047261/2016

Milioni di euro

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, ai sensi del **comma 5** dell'articolo in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012.

Capo VI – Disposizioni in materia di occupazione

L'articolo 30, recante “*Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore*”, precisa le circostanze in presenza delle quali non costituisce trasferimento di azienda o di parte di essa l'acquisizione, da parte del nuovo appaltatore subentrato, di personale già impiegato dal precedente appaltatore. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII – Disposizioni in materia di ambiente

L'articolo 31, recante “*Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio*”, introduce l'obbligo dei cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32, recante “*Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio*”, modifica talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂).

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** detta talune condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di siti di stoccaggio appartenenti ad una stessa unità idraulica. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** del **comma 1**, obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate.

La **lettera c)** del **comma 1** prevede che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito di stoccaggio e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come stabilito all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 162/2011, gli oneri relativi alle attività ispettive previste all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto sono coperti da tariffe poste a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio.

Capo VIII – Disposizioni in materia di energia

L'articolo 33, recante “*Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia*” interviene sul decreto legislativo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (cd. “terzo pacchetto energia”) senza alterare l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Prot: RGS 0047261/2016

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, si limita a chiarire che il Ministero dello sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorre assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri.

La **lettera b)** consente ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture sono realizzate con capitali privati.

Tale disposizione è stata modificata nel corso della prima lettura, per assicurare ai gestori privati di linee di interconnessione la possibilità di proseguire la gestione anche oltre il periodo di esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi prevista dal regolamento (CE) n. 714/2009.

Anche la parte modificata non altera l'equilibrio finanziario dell'articolo in questione, trattandosi comunque di infrastrutture realizzate con capitali privati.

La **lettera c)** interviene nell'ambito del generale potere sanzionatorio attribuito dalla legge n. 481/1995 all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di prevedere espressamente l'applicabilità delle sanzioni anche ai casi di violazione di regolamenti delegati o di atti di implementazione di diritto dell'Unione, nella prassi già applicate dal Regolatore, ragion per cui la norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2**, come meglio approfondito nella relazione illustrativa, circoscrive maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e la collega alle condizioni di disagio economico, così come previsto dal diritto dell'Unione. Ne deriva che la norma proposta non altera l'equilibrio finanziario del quadro normativo attuale, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Capo IX – Altre disposizioni

L'articolo 34, recante “*Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*”, relativo alle funzioni del Segretario del CIAE, attribuisce a quest'ultimo la presidenza del CIAE e del CTV e le connesse attività istruttorie e di sostegno al funzionamento dei suddetti organi. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma ordinamentale.

L'articolo 35, recante “*Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato*”, al **comma 1** modifica l'articolo 45 della legge n. 234/2012, relativo alle comunicazioni di informazioni in ordine agli aiuti di Stato, delineando una nuova procedura volta a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, introdotto nel corso della prima lettura, modifica l'articolo 48 della legge n. 234/2012, al fine di colmare il vuoto normativo relativo al caso in cui, a seguito della notifica di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea per aiuti illegali, le attività da compiere per il loro recupero siano di competenza di più amministrazioni. In tal caso, anche al fine di accelerare le relative procedure, è prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario, che sarà individuato all'interno delle amministrazioni centrali concedenti o degli enti territoriali interessati dalle misure di aiuto. I termini per la nomina del Commissario e per l'emanazione dei provvedimenti da parte del Ministro competente o del Commissario straordinario tengono conto dei termini fissati dalla Commissione europea per il compimento degli atti di esecuzione delle decisioni di recupero.

Il **comma 3**, introdotto nel corso della prima lettura, reca un mero aggiornamento del riferimento normativo al regolamento dell'Unione europea recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, considerato che il Reg. (CE) n. 659/1999 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1589/2015.

Prot: RGS 0047261/2016

Il **comma 4**, introdotto nel corso della prima lettura, estende l'applicazione dei commi 2 e 3 alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Dall'attuazione dei commi aggiuntivi 2, 3 e 4 non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica; infatti, come espressamente previsto nel comma 2, lettera b) capoverso comma 2, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso e l'attività di attuazione della decisione di recupero è svolta dal medesimo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 36, comma 1, aggiunto in prima lettura, reca *“Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali”*.

In particolare, il **comma 1** incrementa, nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, il fondo del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto ai sensi del **articolo 156, comma 10**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il funzionamento del Garante stesso e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 41-bis, comma 1**, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La disposizione si rende necessaria per superare l'attuale fase di incertezza conseguente all'avvio del caso EU Pilot 7563/15/CNCT con il quale la Commissione europea è intervenuta per contestare al nostro Paese il sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 191/2009. Tale legge ha disposto trasferimenti obbligatori tra le Autorità indipendenti al fine di assicurare idonee risorse finanziarie destinate a garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, la richiamata legge n. 191/2009 ed i successivi interventi legislativi di proroga hanno previsto, a fronte di una progressiva diminuzione delle risorse erariali individuate negli stanziamenti imputati sul Capitolo 1733 del bilancio dello Stato, destinati proprio al funzionamento del Garante (importo che per il 2016 ammonta a soli 6,6 milioni di euro *ex lege* n. 208/2015 – tab. C), un meccanismo di integrazione in base al quale dal 2011 la parte più significativa delle risorse finanziarie occorrenti all'Autorità dovesse essere assicurata proprio da trasferimenti provenienti da altre Autorità amministrative indipendenti.

Tale modalità di finanziamento aggiuntivo introdotto con la legge n. 191/2009, previsto inizialmente per i soli anni 2011 e 2012, è stato successivamente prorogato fino al 2016, da ultimo con l'**art. 1, comma 416**, della legge n. 147/2013.

Oltre a rappresentare un intervento di carattere straordinario e tendenzialmente provvisorio, i cui effetti terminano proprio nel corrente anno, le modalità di finanziamento introdotte dal legislatore del 2009 hanno determinato difficoltà gestionali anche in ragione di ritardi nell'erogazione delle relative somme. In proposito, va precisato che già dal 2014 gli importi previsti in ciascun anno non sono stati interamente acquisiti al bilancio del Garante per effetto di talune decisioni assunte dal giudice amministrativo nello stesso anno 2014 in merito a delle controversie che hanno coinvolto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha tenuto conto della sentenza adottata il 18 luglio 2013 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il sistema di “autofinanziamento” individuato dal legislatore del 2009 ha posto, quindi, una questione di compatibilità della normativa italiana con quella comunitaria di settore ed ha causato anche l'apertura del richiamato caso EU PILOT teso a verificare la validità dei trasferimenti.

L'attuale situazione è inoltre ulteriormente complicata dall'intervento della legge n. 147 del 2013 che ha previsto la restituzione, a partire dal 2015, delle somme erogate dall'AGCOM a favore delle Autorità indipendenti in grado di finanziarsi.

In ogni caso, le vigenti disposizioni prevedono che il finanziamento tra autorità indipendenti operi fino al corrente esercizio finanziario 2016, privando di fatto il Garante dall'esercizio 2017 delle risorse finanziarie minimali necessari ad assicurare il sostenimento degli oneri incompressibili

Prot: RGS 0047261/2016

connessi a funzioni da espletare in relazione ad obblighi derivanti da disposizioni legislative nazionali e comunitarie..

Questo quadro di incertezza ha impedito al Garante di poter fruire di un finanziamento pubblico adeguato alle crescenti attribuzioni e responsabilità attribuite come organo di controllo nazionale della legittimità del trattamento dei dati personali riferibili a grandi banche dati e sistemi di informazione istituiti dall'Unione europea, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. Come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 16 ottobre 2012, *Commissione c. Austria*, causa C-614/10), la garanzia da parte del legislatore nazionale di poter disporre delle risorse adeguate al perseguimento dei compiti affidati costituisce parte integrante ed elemento fondante anche della valutazione circa il permanere del requisito dell'"indipendenza" dell'organo che il legislatore dell'Unione ha voluto garantire per tutelare i diritti dei cittadini.

Per quanto attiene alle specifiche competenze del Garante per la protezione dei dati personali, la loro fonte è individuabile, come è noto, soprattutto in provvedimenti di origine comunitaria. Vengono in rilievo, in primo luogo, le fonti del diritto primario, in particolare l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai quali emerge che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dei cittadini europei ("*Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*") e che il rispetto delle regole adottate dal legislatore dell'Unione è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Quanto alla disciplina di rango secondario, assumono rilevanza la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dalla quale emerge la necessità che le autorità che si occupano della tutela dei dati siano "*pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite*"; la Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, la cui disciplina è già confluita nell'ambito delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003; la Decisione quadro 977/2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, oltre alle ulteriori attribuzioni introdotte dal Regolamento (CE) n.767/2008 e dalla Decisione 2008/633, concernenti il sistema di informazione visti (VIS), dal Regolamento 1987/2006 e dalla Decisione 2007/533, concernenti il Sistema informativo Schengen-SIS II, dal Regolamento 603/2013 concernente l'EURODAC.

L'esigenza di dotare il Garante della privacy delle risorse necessarie al suo funzionamento appare viepiù rilevante in ragione delle imminenti, nuove e gravose incombenze previste in capo alla stessa Autorità dal recente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il quale richiede agli Stati membri di provvedere affinché ogni autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati, e prescrivono che la preposta struttura nazionale avvii già dal corrente anno 2016 le necessarie attività propedeutiche volte ad assicurare il pieno rispetto delle relative prescrizioni.

I commi 2 e 3, dell'articolo 36 in esame, introdotti anch'essi nel corso della prima lettura al Senato, sono finalizzati a garantire l'espletamento delle funzioni di arbitraggio per le controversie finanziarie, attribuite alla Consob dal decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

In particolare, nella logica di garantire una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, i commi 2 e 3 assicurano il potenziamento degli uffici tecnici a supporto dell'"Arbitro per le controversie finanziarie della Consob", mediante l'assunzione con selezione pubblica e nel

Prot: RGS 0047261/2016

limite massimo di 15 unità, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi a tale esigenza. Tale personale andrà ad incrementare in misura corrispondente la dotazione organica della Consob al fine di non pregiudicare livelli di vigilanza adeguati e coerenti con le finalità istituzionali della medesima Autorità, tenuto conto che la dotazione organica della CONSOB prevista a legislazione vigente è stata determinata in un contesto temporale in cui non esisteva l'Arbitro per le controversie finanziarie che, attesi i delicati compiti che dovrà espletare, assorbirà un numero consistente di personale. Per tali ragioni, è stato ritenuto necessario prevedere l'ampliamento della dotazione della pianta organica della CONSOB in misura pari al numero di dipendenti che sarà assunto per essere destinato all'Arbitro per le controversie finanziarie della CONSOB.

La relativa copertura finanziaria è stata individuata a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Consob che, per far fronte alle esigenze di personale ha, tra l'altro, già accantonato nel proprio bilancio a decorrere dall'anno 2016 l'importo di euro 1.250.000.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, essa è stata determinata ipotizzando l'assunzione di personale particolarmente qualificato, che possa assicurare la massima preparazione professionale adeguata alle specifiche finalità di tutela dei risparmiatori e degli investitori, nel numero di 15 unità così distribuite: n. 3 funzionari di seconda, n. 10 coadiutori laureati, n. 1 assistente e n. 1 operatore i cui costi annui complessivi, a regime sono così ripartiti:

| Qualifica del personale da assumere | Costo annuale dall'anno 2017 lordo senza oneri accessori per singola unità di personale | Costo annuale dall'anno 2017 lordo comprensivo di oneri accessori per singola unità di personale | Costo annuale dall'anno 2017 lordo senza oneri accessori per tutte le unità di personale da assumere | Costo annuale dall'anno 2017 lordo comprensivo di oneri accessori per tutte le unità di personale da assumere |
|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Funzionario di 2 ^a | euro 65.405 | euro 100.500 | n. 3 Funzionari di 2 ^a : euro 196.215 | n. 3 Funzionari di 2 ^a : euro 301.500 |
| coadiutori | euro 54.120 | euro 82.006 | n. 10 coadiutori: euro 541.200 | n. 10 coadiutori: euro 820.060 |
| Assistente | euro 44.555 | euro 67.775 | n. 1 assistente: euro 44.555 | n. 1 assistente: euro 67.775 |
| operatore | euro 39.476 | euro 60.220 | n. 1 operatore: euro 39.476 | n. 1 operatore: euro 60.220 |
| Totale euro | Euro 203.556 | Euro 310.501 | Euro 821.446 | Euro 1.249.555 |

L'importo per l'anno 2016, determinato nel limite massimo di spesa di 625 mila euro, è riferito ai costi per l'assunzione del personale nel corso dell'ultimo semestre del 2016, valutando, a tal fine, i tempi occorrenti per l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il numero di personale da destinare agli Uffici tecnici a supporto dell'Arbitro per le controversie finanziarie è stato determinato tenendo conto dell'esperienza di Organismi analoghi (ABF di Banca d'Italia) che tratta annualmente circa 14/15 mila cause con una dotazione organica di circa 56 unità, che saranno incrementati con ulteriori 10 unità da impiegare nelle segreterie tecniche a supporto dell'ABF per effetto di un concorso appena bandito (9 novembre 2015). Pertanto, essendo

Prot: RGS 0047261/2016

prevedibile che l'Arbitro della Consob a regime tratterà circa 5 mila istanze avanzate dai risparmiatori e dagli investitori, il numero di 15 unità è adeguato a garantire l'assolvimento dei delicati compiti demandati agli uffici tecnici che operano a supporto del citato Arbitro.

L'articolo 37, recante "Clausola di invarianza finanziaria", prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 (tassazione delle vincite da gioco), 9 (gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), 10 (permesso di soggiorno individuale per minori stranieri), 16 (indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti), 20 (esenzioni per autotrasportatori albanesi), 21 (IVA basilico, rosmarino, salvia e origano), 29 (trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi) e 36 (finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali), dall'attuazione dei restanti articoli della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 GIU. 2016

